## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 10 marzo 2015

Giud. MORLINI Ubi Leasing Soc. per az. C. S. Mirio

Esecuzione civile – Responsabilità patrimoniale – Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. – Interpretazione restrittiva per non violare il precetto dell'art. 2740 cod. civ. – Impossibilità di negozio destinatorio puro e necessità di collegamento con altra fattispecie negoziale.

(Cod. civ., art. 2645-ter)

Il vincolo di cui all'art. 2645-ter cod. civ., norma da interpretare restrittivamente per non svuotare di significato il principio della responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 cod. civ., non può essere unilateralmente autodestinato su di un bene già in proprietà con un negozio destinatorio puro, ma può unicamente collegarsi ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa (1).

Nel caso di specie, Ubi Leasing ha promosso un'azione di esecuzione immobiliare nei confronti di S.M., il quale agiva in giudizio davanti al competente Tribunale di Reggio Emilia, in opposizione alla pretese avanzate da Ubi Leasing, al fine di sentire dichiarata l'illegittimità di tale azione, avendo apposto sul relativo immobile un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ. mirato «al soddisfacimento delle esigenze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo familiare» individuando inoltre il termine finale allo scadere del compimento del quarantesimo anno di età della figlia. Argomentando che il debito per cui l'istituto di credito procede esecutivamente, avendo natura professionale e non potendo, per l'effetto, essere ricondotto alle esigenze abitative ed ai bisogni del nucleo familiare, S.M. ha dedotto l'impignorabilità del bene oggetto di esecuzione.

<sup>(1)</sup> Lo strano fenomeno della «segregazione» patrimoniale ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.

Sommario: 1. Il Caso. – 2. Il vincolo di destinazione *ex* art. 2645-*ter* cod. civ. – 3. Sulla legittimità del negozio di «destinazione puro». – 4. Art. 2645-*ter* cod. civ. e art. 2740 cod. civ.: la fine del principio della responsabilità patrimoniale? – 5. Conclusioni.

<sup>1.</sup> *Il Caso.* – La sentenza in commento arricchisce il panorama giurisprudenziale riguardante il complesso tema della disciplina degli atti di destinazione contemplati dall'art. 2645-ter cod. civ. Come è noto, il citato articolo consente di destinare beni immobili o beni mobili registrati alla «realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, comma 2». In tali casi i beni vincolati possono essere esecutivamente aggrediti solo se i debiti sono contratti per lo scopo di destinazione. L'ulteriore peculiarità di tale strumento a cui i soggetti, persone fisiche e non, ricorrono sempre più frequentemente, soprattutto nel contesto di una generalizzata situazione di difficile congiuntura economica come quella attuale, è data dall'opponibilità ai terzi di tale vincolo di destinazione, nel caso in cui vi sia una trascrizione.

(Omissis)

La controversia in esame trae origine da un'esecuzione immobiliare promossa da Ubi Leasing nei confronti di S. Mirio. Avverso tale esecuzione il debitore ha proposto opposizione davanti al G.E., ma detto Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione *ex* art. 624 cod. proc. civ., ed il provvedimento è stato confermato dal Collegio in sede di reclamo.

S. ha quindi promosso il presente giudizio di merito, reiterando le doglianze già disattese da G.E. e Collegio.

Provato *per tabulas* che Ubi Leasing vanta un titolo esecutivo di formazione giudiziale nei confronti di S. Mirio; che sulla base di tale titolo, Ubi Leasing ha promosso una esecuzione immobiliare nei confronti di S.; che il

Il Tribunale concludeva rigettando la tesi dell'opponente per diversi ordini di ragioni. In primis perché il vincolo imposto sul bene rappresenterebbe una deroga ingiustificata al principio della responsabilità patrimoniale del debitore sancita dall'art. 2740 cod. civ., in secundis perché non considera meritevole di tutela la costituzione del vincolo finalizzata al soddisfacimento «in genere» dei bisogni della famiglia, peraltro con l'apposizione di un termine finale, «il quarantesimo anno di età della figlia», palesemente irragionevole.

Avverso tale esecuzione il debitore ha proposto opposizione davanti al G.E., ma detto Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione *ex* art. 624 cod. proc. civ., ed il provvedimento è stato confermato dal Collegio in sede di reclamo.

S. ha quindi promosso il presente giudizio di merito, reiterando le doglianze già disattese da G.E. e Collegio.

2. Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. – Una corretta comprensione delle ragioni sottostanti la decisione assunta dal Tribunale nell'ambito del caso in esame impone una, seppur sintetica, disamina dell'art. 2645-ter cod. civ. (1).

La citata disposizione normativa, introdotta dall'art. 39-novies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, prevede che, con

<sup>(1)</sup> Sulla disciplina dell'art. 2645-ter si vedano, inter alia. S. Bartou, Riflessioni sul nuovo art. 2645-ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust, in Giur. It., 2007, pag. 1229 segg.; M. Lupoi, L'atto istitutivo di trust, Milano, 2005; R. Quadri, L'art. 2645 c.c. e la nuova disciplina degli atti di destinazione, in Contratto e Impresa, 2006, pag. 1717 segg.; U. Stefini, Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale. L'art. 2645-ter c.c., Padova, 2010, pag. 23; M. BIANCA, Atto negoziale di destinazione e separazione, in Riv. Dir. Civ., 2007, I, pag. 2015; R. Lenzi, Le destinazioni atipiche e l'art. 2645-ter c.c., in Contratto e Impresa, 2007, pag. 229 segg.; L. Abete, La destinazione ex art. 2645-ter c.c. dei beni ai creditori e la proposta di concordato preventivo: riflessioni sulla fattibilità del piano, in Fallimento, 2011, pag. 1462 segg.; G. RISPOLI, Riflessioni in materia di meritevolezza degli atti di destinazione, in Corr. Merito, 2011, pag. 806; P. Monteleone, I vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. in sede di accordi di separazione, in Giur. It., 2008, pag. 3; D. ROSSANO, Trust interno e meritevolezza degli interessi, in Notariato, 2008, pag. 251; M. CINQUE, L'interprete e le sabbie mobili dell'art. 2645-ter c.c.: qualche riflessione a margine di una prima (non) applicazione giurisprudenziale, in Foro Italiano, 2006, pag. 1935 segg.; Busani, Fanara, Mannella, Trust e Crisi d'impresa, Milano, 2013; F. Occelli, Atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: natura giuridica, effetti ed ipotesi applicative, in Giur. It., 2014, pag. 2497 segg.; MASTROPIE-TRO, Profili dell'atto di destinazione, in Rass. Dir. Civ., 2008, pag. 994; CALVO, Vincoli di destinazione, Bologna, 2012; M. BIANCA-M. D'ERRICO-A. DE DONATO-C. PRIORE, L'atto notarile di destinazione – L'art. 2645-ter del codice civile, Milano, 2006; GAZZONI, Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c., in Giust. Civ., 2006, pag. 162; GENTILI, La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale alla fattispecie, in Riv. Dir. Priv., 2010, pag. 55; Stefini, Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645 ter c.c., Padova, 2010.

666

bene immobile oggetto dell'esecuzione, prima del pignoramento, è però stato vincolato, dal debitore, con atto di destinazione *ex* art. 2645-*ter* cod. civ.

Ciò premesso, si osserva che, come noto, l'art. 2645-ter cod. civ., introdotto dall'art. 39-novies del D.L. n. 273/2005 convertito con modificazioni nella L. n. 51/2006, ha previsto che, con atto soggetto a forma pubblica e trascrivibile ai fini di rendere opponibile ai terzi di vincolo, è possibile destinare beni immobili o mobili registrati alla «realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, comma 2», potendo in tal caso i beni vincolati essere esecutivamente aggrediti solo per debiti contratti per lo scopo di destinazione.

atto soggetto alla forma pubblica *ad substantiam*, beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri possono essere destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela se riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, comma 2, cod. civ.

I vincoli di destinazione non possono inoltre avere una durata superiore a novanta anni o eccedere la durata della vita della persona fisica beneficiaria, e la trascrizione rende opponibile a terzi il relativo vincolo, cosicché i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per tale scopo (salvo quanto previsto dall'art. 2915, comma 1, cod. civ.).

Ancor prima di affrontare le diverse problematiche insorte a seguito dell'introduzione della citata norma, e che hanno dato adito ad ampi e a tutt'oggi irrisolti dibattiti, in ambito dottrinale e giurisprudenziale, giova in questa sede sgomberare il campo da un'interpretazione restrittiva (²) della medesima norma che, premiandone il tenore letterale, sembrerebbe in prima analisi limitare l'applicabilità dell'art. 2645-ter cod. civ. all'esclusiva tutela di situazioni «riferibili a persone con disabilità» meritevoli di tutela giuridica. Tale approccio che apparirebbe particolarmente rigido in quanto avrebbe come effetto il vedere screditata la portata applicativa dello strumento del vincolo di destinazione viene scongiurato dall'espressione più generale, in forza della quale, il citato istituto andrebbe a tutelare gli interessi riferiti «a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche» (³), purché meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, cod. civ. dando luogo, nell'ambito delle ipotesi più variegate, ad un massiccio ricorso all'istituto in esame.

Nonostante l'apparente portata innovativa della norma in discussione, occorre ricordare come lo schema della destinazione dei beni ad uno scopo, appartenga invero alla tradizione giuridica del nostro ordinamento, non rappresentando pertanto quella tipizzata dall'art. 2645-ter cod. civ. un'ipotesi isolata. Basti ricordare, a mero titolo esemplificativo, le fattispecie della dote e del patrimonio familiare nell'originario testo del codice civile, e quella del fondo patrimoniale nella versione attuale; ma anche la disciplina dei fondi di previdenza e assistenza ex art. 2117 cod. civ. e, nell'ambito del diritto societario, l'istituto dei patrimoni

<sup>(2)</sup> Si vedano P. Monteleone, I vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. in sede di accordi di separazione, in Giur. it., 2008, pag. 3; A. Alessandrini Calisti, L'atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. non esiste? Brevi considerazioni a margine della pronuncia del Tribunale di Trieste in data 7 aprile 2006, in Notariato, 2006, pag. 539.

<sup>(3)</sup> Si veda L. ABETE, La destinazione ex art. 2645-ter c.c. dei beni ai creditori e la proposta di concordato preventivo: riflessi sulla fattibilità del piano, in Fall., 2011, pag. 1463.

Nel caso che qui occupa, S., in un immobile già di sua proprietà, ha apposto un vincolo di destinazione finalizzato al «soddisfacimento delle esigenze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo familiare», individuando il termine finale al momento del compimento del quarantesimo anno di età della figlia.

Pertanto, argomentando che il debito per cui si procede esecutivamente, avendo natura professionale, non può essere ricondotto alle esigenze abitative ed ai bisogni del nucleo familiare, S. deduce l'impignorabilità del bene oggetto di esecuzione e si oppone quindi alla stessa.

La tesi dell'opponente non può essere accolta, e ciò per tre ordini di ragioni, sostanzialmente già indicate da G.E. e Collegio, ciascuna delle quali di per sé idonea a disattendere l'opposizione.

destinati ad uno specifico affare di cui agli artt. 2447-*bis* ss. cod. civ. Tali norme, pur disciplinanti fattispecie notevolmente diverse tra loro, sono accomunate da effetti analoghi, tra i quali quello della limitazione della responsabilità del debitore per le obbligazioni contratte per scopi estranei al raggiungimento degli interessi di volta in volta giudicati meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

3. Sulla legittimità del negozio di «destinazione puro». – Una delle contestazioni mosse dal Tribunale di Reggio Emilia a sostegno della decisione assunta è legata all'impossibilità di configurare un «atto di destinazione puro» del tutto svincolato da un negozio sottostante, tipico o atipico, dotato di autonoma causa e con effetti traslativi (4).

Così opinando, il collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza prevalente sinora pronunciatasi sul vincolo di destinazione, secondo la quale l'art. 2645-ter cod. civ. è norma «sugli effetti» e non «sugli atti» (5). Trattandosi dunque di un precetto che determina esclusivamente le conseguenze di un negozio giuridico che esso non disciplina, assume importanza fondamentale, ai fini della validità del vincolo stesso, l'individuazione del rapporto negoziale ad esso sottostante. In altri termini, da tale interpretazione emerge che il vincolo imposto dal titolare dei beni sui beni medesimi, al di fuori di uno schema negoziale tipico o atipico dotato di un'autonoma causa e con effetti necessariamente traslativi, non rientra nell'ambito della

<sup>(4)</sup> Per un'introduzione generalizzata all'argomento di veda anche M. Nuzzo, Atto di destinazione, interessi meritevoli di tutela e responsabilità del notaio, in Atti di destinazione dei beni articolo 2645-ter c.c., Atti del Convegno del Consiglio Notarile di Milano, Milano, 2006.

<sup>(5)</sup> Si veda a rīguardo Tribunale Reggio Emilia, 22 giugno 2012, disponibile in De jure, secondo cui «la citata disposizione riguarda esclusivamente gli effetti, complementari rispetto a quelli traslativi ed obbligatori, delle singole figure negoziali a cui accede il vincolo di destinazione e non consente la configurazione di un "negozio destinatorio puro", cioè una figura negoziale atipica imperniata sulla causa destinatoria». In senso conforme si veda anche Giudice di Santa Maria Capua a Vetere, 28 novembre 2013, reperibile in De jure «la configurazione di tale disposizione quale "norma sulla fattispecie"... non esclude – ma anzi postula – la necessità che di quella fattispecie siano pur sempre delineati i contorni»; e Tribunale Reggio Emilia, 27 gennaio 2014, in Fall., 2014, pag. 909 «dalla collocazione della disposizione tra le norme sulla pubblicità (in una parte del codice che non attiene al diritto sostanziale, i.e. contratti e obbligazioni) si desume che il legislatore del 2006 non ha inteso coniare una nuova tipologia negoziale da battezzare come "atto di destinazione"». Analogamente si è pronunciato il Tribunale Trieste, 7 aprile 2006, in Trust, pag. 417 segg., secondo cui l'art. 2645-ter c.c. all'interno del nostro ordinamento non avrebbe quale fine precipuo quello di introdurre nel nostro ordinamento una «nuova tipologia negoziale traslativa caratterizzata da una causa esclusivamente destinatoria, ma solo un particolare effetto negoziale, quello di destinazione, accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico cui si accompagna».

668

Da una prima angolazione, si osserva infatti che, in assenza di pronunce della Suprema Corte sul punto, la maggioritaria tesi giurisprudenziale di merito ha ritenuto che l'art. 2645-ter cod. civ. non riconosce la possibilità dell'autodestinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatorio puro.

Diversamente opinando, infatti, verrebbe scardinato dalle fondamenta il sistema basato sul principio, codificato dall'art. 2740 cod. civ., della responsabilità patrimoniale illimitata e del carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità, atteso che, in forza di una semplice volontà unilaterale del debitore, una porzione o financo l'integralità del suo patrimonio, sarebbero sottratti alla garanzia dei propri creditori.

nuova disposizione, e pertanto non può essere trascritto per garantire l'opponibilità ai terzi aventi causa e ai creditori del disponente, per l'effetto escludendo la validità dei vincoli «auto-imposti» (6). Una diversa impostazione si presterebbe al paradosso in base al quale ad un soggetto sarebbe consentito di imprimere un vincolo sui propri beni segregandoli rispetto al resto del patrimonio, e beneficiando, di fronte ad eventuali creditori terzi, di una limitazione della responsabilità patrimoniale tramite il ricorso allo schema, di fatto, di un negozio unilaterale, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 1987 cod. civ., ai sensi del quale gli atti unilaterali non hanno effetti traslativi e reali, salvo che ciò sia espressamente previsto (7).

L'art. 2645-ter cod. civ. attribuisce peraltro al conferente il potere di agire per l'adempimento dello scopo, dovendosi quindi concludere che la norma dà per scontato l'intervento di un soggetto diverso, a cui il diritto sul bene vincolato deve essere trasferito, non potendosi ipotizzare che il conferente convenga in giudizio se stesso. Se ne evince dunque che laddove l'atto di destinazione assumesse la forma di contratto bilaterale con l'esplicita accettazione da parte del beneficiario, si potrebbe giungere ad una soluzione diversa (8), non trattandosi più di un'ipotesi di «auto-imposizione», e dovendosi nel qual caso, ai fini del giudizio di validità del vincolo, spostare l'attenzione sull'interesse perseguito che deve comunque essere meritevole di tutela (9).

<sup>(6)</sup> In tal senso A. Jannarelli, *Brevi note a proposito di «soggetto giuridico» e di «patrimoni separati»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, pag. 1253, che sostiene che la possibilità di segregare parte del proprio patrimonio in deroga alla responsabilità patrimoniale disciplinata dall'art. 2740 cod. civ. è in generale collegata ad un beneficio a favore di soggetti terzi, il che esclude in linea di massima una separazione a favore dello stesso soggetto. Ancora, F. Occelli, *Atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: natura giuridica, effetti ed ipotesi applicative*, in *Giur. It.*, 2014, pag. 2499, ha sostenuto che solamente un contratto dotato di un'autonoma causa giustificativa non ravvisabile nella semplice destinazione dei beni ad uno scopo, possa legittimare il ricorso alla pubblicità immobiliare per mezzo dell'art. 2645-ter cod. civ.

<sup>(7)</sup> Così P. Bosticco, Sull'utilizzo dello strumento del vincolo di destinazione al fine di supportare una proposta concordataria, in Fall., 2014, pag. 914, secondo cui «una interpretazione restrittiva conduce ad escludere la validità del vincolo "auto-imposto", nel senso che la necessità di un negozio traslativo sottostante fa dubitare della validità di un vincolo che un soggetto imponga sui propri stessi beni, attuando in sostanza un negozio unilaterale, anche perché in tale ipotesi perderebbe ogni significato l'espressione "per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente": si dovrebbe infatti ipotizzare un'azione del conferente contro se stesso».

<sup>(8)</sup> Si veda P. Monteleone, I vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. in sede di accordi di separazione, in Giur. It., 2008, pag. 632 segg.

<sup>(9)</sup> Si veda a riguardo D. Rossano, Trust interno e meritevolezza degli interessi, in Notariato, 2008, pag. 258 segg.

Ciò posto e venendo al caso concreto, pur risultando il fine di fare fronte ai bisogni della famiglia astrattamente meritevole di tutela, la parte avrebbe dovuto chiaramente indicare, in concreto, le ragioni che l'hanno indotta ad optare per quella tipologia di vincolo, evidenziando i motivi per i quali la separazione patrimoniale costituisca l'ultimo, o comunque il migliore od il più indicato, strumento per garantire al nucleo familiare quel minimo di tutela che l'ordinamento le riconosce.

Invece, il vincolo per cui è processo si è limitato a destinare l'immobile «al soddisfacimento delle esigenze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo familiare», perdippiù individuando il termine finale con il compimento del quarantesimo anno di età della figlia. Quindi, per un verso può ritenersi

Ciò premesso la norma in esame potrebbe tuttavia prestarsi ad una diversa interpretazione.

Privilegiando il suo tenore letterale, ai fini della valida costituzione di un vincolo di destinazione, il legislatore sembra infatti prescrivere, quali necessari, i requisiti relativi alla natura temporale (circa la durata dello stesso), alla determinazione dei soggetti beneficiari, oltre che alla sussistenza di interessi meritevoli di tutela, senza fare riferimento alcuno ad un negozio sottostante dotato di *autonoma causa*. L'esplicito richiamo all'autonomia negoziale sembrerebbe infatti aprire il varco alla legittimità della costituzione di vincoli obbligatori anche in assenza di un interesse ulteriore e «principale» (10). Come noto, i negozi di destinazione ad effetti obbligatori soggiacciono alla disciplina dell'art. 1372 cod. civ. che sancisce l'inopponibilità degli effetti che ne derivano ai terzi estranei alla vicenda negoziale (11). Ne consegue l'impossibilità, per il creditore, di far valere le proprie pretese e ragioni che formano l'oggetto dell'obbligo di destinazione in caso di alienazione da parte del debitore.

Con l'introduzione dell'art. 2645-ter cod. civ. il legislatore sembrerebbe aver esteso il regime dell'opponibilità a terzi di atti di destinazione ad effetti meramente obbligatori, riconoscendo l'esistenza di un'ulteriore figura tipica, la cui struttura è prescritta dalla norma stessa, mentre il contenuto è liberamente determinabile dall'autonomia delle parti. L'individuazione dei soggetti, forma e causa dell'atto di destinazione, sembrerebbe dunque incompatibile soltanto con la qualificazione della disposizione normativa quale norma sugli «effetti», quanto piuttosto sulla «fattispecie» (12). Il giudizio della validità del vincolo dovrà così incentrarsi non tanto nella ricerca di un negozio sottostante allo stesso tipico o atipico, ma che sia dotato di autonoma causa, quanto piuttosto sull'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti

<sup>(10)</sup> Sulla portata innovativa dell'art. 2645-ter cod. civ. si veda A. Calisti, L'atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. non esiste? Brevi considerazioni a margine della pronuncia del tribunale di Trieste in data 7 aprile 2006, in Notariato, 2006, pag. 541, secondo cui «la lettura dell'art. 2645-ter cod. civ., come norma sugli effetti negoziali non recante l'introduzione di un nuovo tipo negoziale, sembra contrastare apertamente con il dettato legislativo e risulta assai poco comprensibile nella misura in cui postula l'introduzione da parte del legislatore di un effetto negoziale di destinazione "accessorio rispetto agli effetti di un negozio tipico o atipico cui può accompagnarsi"».

<sup>(11)</sup> In tal senso si veda G. Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. Di Dir. Civ., 2006, II, pag. 178, secondo cui «al beneficiario del vincolo di destinazione si tende a riconoscere unicamente la titolarità di un diritto di credito, quindi di natura personale e non reale».

<sup>(12)</sup> In tal senso si veda Costanza, L'atto di destinazione non consente il concordato preventivo, in Fall., 2012, pag. 975, secondo cui «dalla disposizione dell'art. 2645-ter cod. civ., invece, si può trarre argomento per considerare non incompatibile con il nostro ordinamento l'atto di destinazione, vale a dire la determinazione mediante la quale, al di fuori degli schemi traslativi o attributivi, risulta consentito alla autonomia privata il compimento di atti il cui effetto è la sottoposizione di un patrimonio o di una sua porzione ad uno scopo».

670

che la destinazione di un immobile abitativo a soddisfare le esigenze abitative della famiglia, costituisca una tautologia; per altro verso, l'ulteriore fine del soddisfacimento *«in genere»* dei bisogni della famiglia, si appalesa del tutto generico ed inidoneo a chiarire gli specifici bisogni tutelati e le ragioni per cui una simile necessità è sorta; da ultimo, il termine finale del compimento del quarantesimo anno di età della figlia appare oggettivamente irragionevole, e come tale lumeggiante un intento fraudolento nei confronti dei creditori, posto che l'autosufficienza di un figlio, e conseguentemente l'obbligo di mantenimento, è presumibilmente e normalmente raggiungibile ben prima dei quarant'anni.

Consegue, in conclusione, che pur volendo in ipotesi ritenere astrattamente ammissibile l'autoimposizione di un atto di destinazione su di un bene già in proprietà, in ogni caso l'atto di destinazione realizzato dall'op-

*ex lege* (i.e. quelli di natura soggettiva ed oggettiva, la forma dell'atto pubblico e l'interesse meritevole di tutela) (13).

4. Art. 2645-ter cod. civ. e art. 2740 cod. civ.: la fine del principio della responsabilità patrimoniale? – Il principio della responsabilità patrimoniale è sancito dall'art. 2740 cod. civ. secondo cui il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il patrimonio del debitore rappresenta dunque l'entità destinata a rimediare agli effetti dell'inadempimento, garantendo l'interesse creditorio. Deve quindi soggiacere alle iniziative di natura esecutiva che il creditore intende intraprendere per conseguire, di fronte all'inadempimento delle obbligazioni ex contractu, il soddisfacimento delle proprie ragioni (14).

A fronte di tale generale principio, il comma 2 dell'art. 2740 cod. civ. introduce l'esclusione di certe categorie di beni dall'azione esecutiva di tutti o alcuni creditori, affermando il principio di legalità delle limitazioni alla responsabilità patrimoniale del debitore.

Ne consegue che l'ammissibilità incondizionata circa la possibilità di costituire autonome masse patrimoniali in forza della sola autonomia negoziale, scardinerebbe il rapporto tra eccezione e regola generale dettato dalla sopra citata norma. Si impone pertanto una riflessione sul rapporto tra la responsabilità patrimoniale *ex* art. 2740, comma 2, cod. civ. e le previsioni normative sui patrimoni separati, nonché, nell'ambito dell'art. 2645-ter cod. civ., sul significato del noto disposto codicistico di cui all'art. 1322 cod. civ. (*«purché siano diretti alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico»*).

L'originario impianto codicistico si basava sull'unità del soggetto di diritto e la conseguente responsabilità illimitata del debitore che era chiamato a rispondere con l'integrità del proprio patrimonio (a fronte del suo eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattua-

<sup>(13)</sup> Per una impostazione tesa a proiettare direttamente sul vincolo di destinazione i connotati della realità, sulla base di un contenuto «sostanziale» dell'art. 2645-ter cod. civ., si veda, M. BIANCA, Il nuovo art. 2645-ter c.c., Notazioni a margine di un provvedimento del Giudice tavolare di Trieste, in Giust. civ., secondo cui il problema non è quello di introdurre una figura generale di atto innominato ad effetti reali, quanto piuttosto quello di attribuire realità ed opponibilità al vincolo.

<sup>(14)</sup> La regola della responsabilità patrimoniale del debitore sancita dall'art. 2740 cod. civ. è definita anche quale «universalità della responsabilità patrimoniale», si veda a riguardo, Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, in Trattato del Diritto Privato, diretto da P. Rescigno, 2ª ed., Torino, 1997, pag. 504; ancora, Barbiera, Responsabilità patrimoniale: Disposizioni Generali, in Commentario al Codice Civile, diretto da F. Busnelli, 2ª ed., Milano, 2010, pag. 5.

ponente non sarebbe comunque idoneo a superare il rigoroso vaglio di meritevolezza dei fini comunque prescritto dall'art. 2645-ter cod. civ.

Da una terza ed ultima angolazione, e l'argomento è davvero dirimente, se anche si volesse ritenere astrattamente configurabile un valido atto di destinazione, i beni oggetto dell'esecuzione risulterebbero comunque ritualmente aggrediti dal debitore *ex* art. 2645-*ter*, ultima parte, cod. civ., in quanto il debito assunto dallo S. ed azionato esecutivamente dal creditore, è stato contratto per uno scopo pienamente coerente con l'atto di destinazione, cioè con i bisogni della famiglia.

Sul punto, si osserva che, in conformità con quanto già chiarito dalla giurisprudenza in tema di fondo patrimoniale *ex* art. 170 cod. civ. – materia del tutto omogenea alla presente, ciò che consente un'applicazione ana-

li), il che non soltanto costituiva garanzia a favore del creditore, ma favoriva anche la concessione stessa del credito (<sup>15</sup>). Tale scenario ha subito rilevanti mutamenti per effetto dello sviluppo economico che ha portato all'introduzione, nel nostro ordinamento, di meccanismi di limitazione di responsabilità anche tramite lo strumento della segregazione patrimoniale (<sup>16</sup>).

Gli elementi tipici che contraddistinguono e accomunano allo stesso tempo i patrimoni separati sono: la sussistenza di un negozio istitutivo dello stesso e l'indicazione di uno scopo, che deve essere meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (<sup>17</sup>). La contemporanea sussistenza di tali elementi implica l'applicazione di un particolare regime giuridico in base al quale i beni oggetto di segregazione, seguono sorti diverse rispetto al resto del patrimonio del medesimo debitore, fermo restando che la legittimità di istituire un patrimonio separato è comunque riservata alla legge.

L'apertura del nostro ordinamento legislativo alle ipotesi di segregazione patrimoniale ha portato ad una progressiva riconsiderazione della norma di chiusura di cui all'art. 2740 cod. civ. (18) secondo la quale le limitazioni di responsabilità non sono ammesse, se non nei casi previsti dalla legge, e con essa, anche la concezione secondo la quale dovrebbero ritenersi nulle tutte le operazioni di autonomia privata volte a derogare al principio di responsabili-

<sup>(15)</sup> L'impianto normativo originario era incentrato sull'indivisibilità del patrimonio della persona, per cui non venivano concepiti soggetti di diritto diversi dall'uomo: «il patrimonio non può distaccarsi dalla personalità, di cui è emanazione, perché la personalità è intangibile nei suoi essenziali attributi», così F. Ferrara, La teoria delle persone giuridiche, in Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, Torino, 1923, pag. 173.

<sup>(16)</sup> Si veda G. Gabrielli, Vincoli di destinazione impotanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, in Riv. dir. civ., 2007, I, pag. 319 segg., secondo cui «fino ad oggi era chiuso [...] il numero delle cause idonee a giustificare la separazione. Ciò significa che era stata di volta in volta postitivamente apprezzata in sede legislativa la meritevolezza del fine di destinazione di un bene sotto il profilo della giustificazione del sacrificio degli interessi degli aventi causa e dei reeditori del proprietario [...]. D'ora in avanti [...], in forza di tale abdicazione del potere legislativo, viene meno il numero chiuso o tipicità delle cause di separazione patrimoniale. È chiaro, altressi, che viene meno la preventiva certezza in ordine all'ammissibilità od inammissibilità della separazione stessa, rimessa all'accertamento successivo ad opera del potere giurisdizionale».

<sup>(17)</sup> Sull'evoluzione storica dei patrimoni destinati si veda P. Gabriele, Dall'unità alla segmentazione del patrimonio: forme e prospettive del fenomeno, in Giur. Comm., 2010, pag. 598/I.

<sup>(18)</sup> Si veda Casa, Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e fattibilità del piano di concordato preventivo secondo cui «anche la diffusione normativa dei patrimoni separati ha imposto una riflessione su quello che era un monolite nel pensiero giuridico successivo alla codificazione», in Fall., 2011, 12, pag. 1471, oppure G. Rojas El-Gueta, Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina, in Banca, borsa, tit. cred., 2006, 2, n. 30.

logica della giurisprudenza formatasi su di un istituto anche all'altro istituto – a livello soggettivo ed ai fini del riparto dell'onere probatorio, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze famigliari (Cass. 1295/2012, Cass. 12730/2007 e Cass. 5684/2006).

A livello oggettivo, poi, la Corte di Cassazione, con ricostruzione qui condivisa e dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha fornito una interpretazione estremamente ampia della categoria dei bisogni della famiglia, includendovi anche le «esigenze volte al pieno mantenimento dell'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da

tà illimitata del debitore (al di là della fattispecie in cui tale deroga sia legalmente prevista). In tale contesto l'art. 2645-ter cod. civ. sembrerebbe introdurre, almeno in apparenza, un'ulteriore eccezione alla regola, riguardo all'esposizione patrimoniale generale del debitore, la cui portata applicativa, ad un più attento esame, sembra mettere in crisi lo stesso rapporto regola-eccezione.

Sulla falsariga di quanto precede, taluno osserva, non a torto, che il regime di responsabilità dettato dall'art. 2740 cod. civ. non sia più dotato di quel carattere di assolutezza attribuitogli in passato, e che anzi, proprio l'introduzione dell'art. 2645-*ter* cod. civ., con la conseguente legittimità di costituire patrimoni separati atipici scaturenti dall'applicazione del principio dell'autonomia negoziale, ne segna il superamento. Seguendo tale corrente interpretativa sarebbe dunque lecito destinare, anche solo parzialmente, un patrimonio, al soddisfacimento dei soli crediti contratti per lo scopo designato.

A fronte dell'indebolimento del precetto normativo *ex* art. 2740 cod. civ. si è tuttavia osservato che l'elemento caratterizzante le ipotesi di segregazione patrimoniale non è da individuarsi nel regime della responsabilità per debiti, ma nell'opponibilità *erga omnes* del relativo effetto giuridico (<sup>19</sup>).

Ne consegue dunque una netta differenziazione tra il principio di tipicità dei patrimoni separati e l'efficacia reale degli stessi (20).

D'altro canto si osserva correttamente che l'ordinamento giuridico appresta rimedi come l'azione revocatoria (21) a tutela del diritto di credito, cosicché l'atto di separazione patrimoniale *ex* art. 2645-*ter* cod. civ. non dovrà considerarsi nullo, ma inefficace, perdendo

<sup>(19)</sup> Sul tema occorre vedere U. La Porta, L'atto di destinazione dei beni trascrivibile ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., in Riv. Not., 2007, pag. 1096 segg.

<sup>(20)</sup> In questo contesto giova vedere F. Occelli, Atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: natura giuridica, effetti ed ipotesi applicative, in Giur. It., 2014, pag. 2502, secondo cui «pare corretto respingere le argomentazioni di chi, identificando nell'art. 2645-ter cod. civ. quella norma sulla tipicità indispensabile per superare il principio generale del numero chiuso, individua nella nuova fattispecie un vero e proprio diritto reale. Così ragionando, infatti, si dovrebbe necessariamente ammettere l'esistenza di un diritto nuovo, indeterminato non solo nella sua estensione e nelle sue modalità di esercizio, ma addirittura privo di un qualsivoglia modello astratto o regolamento disciplinare, in evidente contrasto con l'altro principio vigente in materia, quello della tipicità».

<sup>(21)</sup> Ancora F. Occelli, cit., osserva che «in risposta ad ogni atto dispositivo idoneo a produrre una diminuzione del patrimonio trova spazio il solo rimedio dell'azione revocatoria, non essendo tale situazione idonea ex se a ledere i diritti dei creditori. Ragionando in termini diversi, in effetti, tutti gli atti di alienazione dovrebbero considerarsi come diretto limite alla responsabilità patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 cod. civ. E certamente non vi è traccia, nel nostro ordinamento, di un principio che imponga al debitore di restare, per così dire, "il più ricco possibile" fino alla sua scomparsa».

intenti meramente speculativi» (Cass. 134/1984. Nello stesso senso Cass. 11683/2001, Cass. 8991/2003, Cass. 11230/2003, Cass. 5684/2006, Cass. 15862/2009, Cass. 4011/2013 e Cass. 15886/2014), ed in realtà nemmeno quelle se «poste in essere al fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare» (Cass. 15862/2009).

Tanto evidenziato, non solo l'opponente non ha provato, ed in realtà

quel profilo di opponibilità nei confronti di terzi creditori. Elemento, questo, che depotenzierebbe la portata del principio della responsabilità patrimoniale in modo forse irragionevole (<sup>22</sup>).

Sulla base di quanto precede l'art. 2740, comma 2, cod. civ., si profilerebbe così come norma che sancisce indefettibilmente la tipicità delle forme di segregazione patrimoniale, con riferimento all'efficacia reale, mentre rimarrebbe inalterata la possibilità di finalizzare atti destinatori atipici in ossequio all'autonomia privata, con effetti di natura meramente obbligatoria. Spetterebbe quindi esclusivamente al legislatore la facoltà di introdurre nel nostro ordinamento atti giuridici dotati di efficacia *erga omnes*, proprio perché l'attribuzione del regime di opponibilità non può rientrare nell'ambito della disponibilità delle parti, pur potendo queste ultime liberamente dar vita ad atti destinatori con effetti meramente obbligatori, non opponibili a terzi, e sempre che siano finalizzati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (23).

Proprio l'apparente contraddizione tra la l'art. 2740, comma 2, cod. civ., norma da sempre ritenuta di «chiusura» rispetto alle ipotesi di segregazione patrimoniale e l'art. 2645-ter cod. civ., accompagnata dall'assenza, in materia, di un consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno dato luogo a svariate interpretazioni in ambito dottrinale, senza che i diversi autori si siano ancora determinati per un orientamento uniforme.

In ambito notarile prevale la corrente di pensiero secondo cui l'intento del legislatore nell'introduzione dell'art. 2645-ter sarebbe quello di acconsentire la costituzione di atti di destinazione arginanti la responsabilità del debitore, laddove questi siano finalizzati non più alla tutela di scopi predeterminati dal legislatore ma, nei casi in cui questi siano ritenuti dal giudice meritevoli di tutela in senso assoluto, ovvero a seguito di un giudizio di comparazione. Tale posizione muoverebbe principalmente dal tenore letterale della norma che si occupa di indentificare, ai fini della validità, la forma dell'atto, il suo oggetto, la sua durata, senza così definire nel dettaglio lo scopo l'atto di destinazione cui deve essere destinato ai fini della sua validità, così introducendo uno schema di separazione tipico e generale che si aggiunge alle ipotesi già previste nel nostro codice civile. Questa teoria, invero minoritaria, non è tuttavia esente da critiche in quanto, così opinando, si assisterebbe ad una insanabile contraddizione tra l'art. 2645-ter cod. civ. che consentirebbe, ricorrendo all'autonomia privata, e con il

<sup>(22)</sup> In tal senso si veda P. Monteleone, I vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. in sede di accordi di separazione, in Giur. It., 2008, pag. 635, secondo cui «non è nullo il negozio con il quale si costituisce un patrimonio di destinazione, dato che in questo caso la separazione dei beni dal patrimonio del disponente e la conseguente limitazione di responsabilità non sarebbero finalizzate ad aggirare il divieto di cui all'art. 2740, comma 2, cod. civ. in quanto, poiché il negozio con cui si crea il vincolo di scopo, è un negozio a causa destinatoria e non separatoria, la separazione patrimoniale che deriva dalla destinazione di beni allo scopo rappresenta, soltanto, una mera conseguenza, un effetto naturale della destinazione allo scopo, che non muta la causa negoziale».

<sup>(23)</sup> In dottrina condivide senza riserve le motivazioni che hanno indotto a negare ingresso alle obbligazioni propter rem atipiche F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, I, in *Commentario al codice civile*, diretto da P. Schlesinger, artt. 2643-2645-ter cod. civ., Milano, 1998, pag. 634 segg., secondo il quale un problema di trascrivibilità potrebbe porsi solo con riferimento a quelle di fonte legale.

nemmeno offerto di provare, che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, ciò che già di per sé consentirebbe di rigettare l'opposizione; ma anzi, può opinarsi che il debito (*id est* una garanzia fidejussoria prestata a favore della società della quale lo S. era socio e nella quale svolgeva la propria attività professionale) sia stato contratto per esigenze famigliari, in quanto riferito all'attività lavorativa e strettamente connessa al mantenimento della famiglia.

solo limite della non illiceità, di istituire patrimoni separati con efficacia reale, a fronte della nullità e/o inefficacia dell'effetto separativo realizzato al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, sancito in modo inequivoco, dall'art. 2740, comma 2, cod. civ.

Secondo un diverso orientamento l'art. 2645-*ter* cod. civ. introdurrebbe un negozio di destinazione atipico in forza del richiamo dell'art. 1322 cod. civ. lasciando al giudice di volta in volta sindacare circa la legittimità o meno del relativo atto destinatorio sulla base della meritevolezza che il costituente ha inteso perseguire, fermo restando che la meritevolezza non può consistere nella pura e semplice salvaguardia del patrimonio del costituente, da azioni esecutive dei propri creditori. La citata disposizione non costituirebbe in altri termini una deroga a quanto disposto dall'art. 2740, comma 2, cod. civ.

Una terza e autorevole corrente interpretativa ha optato per non identificare l'art. 2645ter cod. civ. come norma di natura sostanziale, inquadrandolo piuttosto quale norma sugli effetti (24).

5. Conclusioni. – Il massiccio ricorso all'istituto di cui all'art. 2645-ter cod. civ. (soprattutto nel recente periodo a causa della crisi economica con il conseguente tentativo di «segregare» masse patrimoniali) accompagnato dal contemporaneo proliferarsi di numerose pronunce giurisprudenziali, non necessariamente concordi tra loro, nonché di altrettanti pensieri dottrinali, non consente in questa sede di prendere una posizione netta e decisa circa l'effettiva portata dello strumento del vincolo di destinazione introdotto nel nostro ordinamento.

Tanto premesso, a parere dello scrivente, la *ratio* della disposizione non sembrerebbe doversi identificare con l'intenzione di svilire e depotenziare completamente il principio della responsabilità del debitore, ed il conseguente potere esclusivo del legislatore di disporne la limitazione in casi tassativamente previsti dall'apparato normativo stesso, attribuendogli efficacia *erga omnes*.

Ciò detto sembrerebbe potersi desumere che la citata disposizione fosse stata introdotta al fine di garantire la tutela di interessi solidaristici, ovvero aventi comunque una qualche utilità sociale, salvo poi essere stata strumentalizzata stante la sua ambigua e tutt'altro che chiara formulazione.

Fermo restando quanto premesso e tralasciando approcci puramente teorici di difficile soluzione non può non concludersi sottolineando che la validità e/o l'efficacia del vincolo destinatorio (e conseguentemente la sua eventuale opponibilità ai terzi) dipende comunque dagli interessi che il conferente intende perseguire, che devono necessariamente essere meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Ne consegue che probabilmente l'effettiva portata dell'art. 2645-ter cod. civ. non dovrebbe essere valutata sotto un profilo astratto, o quanto meno non solo, non potendosi prescindere dall'analisi del caso concreto.

<sup>(&</sup>lt;sup>24</sup>) Per una disamina più approfondita di tale tesi e delle argomentazioni sottostanti, peraltro accolta dalla pronuncia in commento, si veda *supra*.

(Omissis)

Il Tribunale di Reggio Emilia definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna S. Mirio a rifondere a Ubi Leasing Soc. per az. le spese di lite.

In ultima analisi parrebbero pertanto condivisibili le conclusioni cui sono giunti i giudici del Tribunale di Reggio Emilia, che non si discostano da quelle già espresse dalla giurisprudenza in casi analoghi, laddove hanno ritenuto la destinazione dell'immobile idonea «al soddisfacimento delle esigenze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo familiare» quale finalità eccessivamente generica per giustificare la separazione patrimoniale dell'immobile in questione, dal patrimonio del conferente, oltre ad affermare, a ragion veduta, totalmente irragionevole il termine finale apposto a tale vincolo, che avrebbe dovuto coincidere nel caso in specie, con il compimento del quarantesimo anno di età della figlia. L'invalidità del vincolo in questione è ulteriormente avvalorata dal fatto che la relativa costituzione è avvenuta in concomitanza con l'ottenimento, da parte di un creditore, di un decreto ingiuntivo; evidenza che induce a ritenere che il reale interesse giustificativo dell'atto «segregativo» in questione fosse rappresentato dall'intento di salvaguardare il patrimonio del conferente da azioni esecutive, fattispecie di per sé non meritevole di tutela.